



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Daniela Bracci
All'esito dell'udienza del 1° febbraio 2023, svolta con trattazione scritta,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. **24924/2022** R.G. promossa da:

FRATELLI CICCAZZO R.C.S. S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t., parte ricorrente,
con il patrocinio degli avv.ti Luigi Sabatini e Ilaria Di Viccaro

contro:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante p.t., parte
resistente con il patrocinio dell'avv. Adriano Rocco

e

INPS in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla
Attanasio

nonché

INAIL in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Sandra
Maria Colombino

OGGETTO: Accertamento negativo del credito contributivo e assicurativo

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 25.07.2022, la Fratelli Ciccazzo RCS srl adiva il Tribunale di Roma in
funzione di GL chiedendo di accertare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 097202290254954
87/000, notificata il 14.06.2022, nonché delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito sottesi,
nn. 09720130339084382501 (asseritamente notificata l'11.03.2015), 09720130339420705501
(asseritamente notificata l'11.03.2015), 09720130341602359501 (asseritamente notificata
l'11.03.2015) e 39720140008075524000 (asseritamente notificato il 18.07.2014).



A sostegno della domanda, lamentava l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento pagamento n. 097202290254954 87/000 effettuata a mezzo pec il 14.06.2022, perché trasmessa dall'Ader da indirizzo di posta elettronica non ricompreso nei pubblici registri degli indirizzi elettronici. Deduceva altresì di non aver mai ricevuto le notifiche delle cartelle e dell'avviso di pagamento sottesi all'intimazione di pagamento. In ogni caso eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi e assicurativi. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite, da distrarsi.

Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda ex art. 617 cpc per tardività della stessa. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva che le cartelle nn. 09720130339084382501, 09720130339420705501 e 09720130341602359501 erano state correttamente notificate tutte a mezzo messo notificatore mediante consegna in data 11.03.2015 a mani di tale Daniela Pietrangeli, qualificatasi come "incaricata al ritiro"; che le notifiche erano avvenuto presso la sede legale della Debitrice; che le tre cartelle e l'avviso di addebito, sottesi all'intimazione di pagamento di cui sopra, erano stati oggetto di istanze di rateizzazione presentate dalla società ricorrente all'Ader; che alla data di notifica della notifica dell'intimazione di pagamento non era ancora spirato il termine di prescrizione quinquennale. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto.

L'Inps si costituiva in giudizio ed eccepiva la tardività dell'opposizione ex art. 24 d.lgs n. 46/99. Nel merito chiedeva il rigetto.

L'Inail si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda.

All'esito dell'udienza del 1° febbraio 2023, svolta con trattazione scritta, la causa veniva decisa

OSSERVA IL GIUDICE che oggetto del giudizio è l'accertamento negativo del credito contributivo sotteso alle cartelle di pagamento nn. 09720130339084382501, 09720130339420705501 e 09720130341602359501 (tutte relative a premi Inail) e all'avviso di addebito n. 39720140008075524000, che l'istante lamenta essere stati notificati unicamente con l'intimazione di pagamento n. 097202290254954 87/000 avvenuta a mezzo pec 14.06.2022.

Deve rilevarsi che l'intimazione di pagamento è un atto meramente propedeutico all'avvio di un procedimento di esecuzione, che di per sé non ha efficacia esecutiva e che, ai fini di causa, rileva esclusivamente quale atto interruttivo della prescrizione.

Ciò premesso, deve rilevarsi che secondo il disposto dell'art. 24 d.lgs n. 46/99 l'opposizione avverso le cartelle di pagamento dei crediti contributivi deve essere fatta entro il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica del titolo.



La parte ricorrente, che non ha proposto opposizione nel termine decadenziale di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99 decorrente dall'asserita notifica delle cartelle e dell'avviso di addebito, lamenta di non aver mai ricevuto alcuna notifica precedente all'intimazione di pagamento, sollevando altresì eccezione di prescrizione quinquennale anche dalla data delle asserite notifiche delle cartelle e dell'avviso.

Dalla documentazione allegata alla costituzione in giudizio dell'Ader emerge che le tre cartelle di pagamento sono state tutte ritualmente notificate alla parte ricorrente ai sensi dell'art. 26 dpr n. 602/73, la cui normativa deve ritenersi applicabile anche agli avvisi di addebito.

La norma citata prevede che il concessionario possa notificare le cartelle di pagamento anche a mezzo raccomandata ar, disponendo che “la notifica della cartella può anche essere eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la *notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda....Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario*”

Poiché la cartella va notificata in plico chiuso per ragioni di privacy, è l'avviso di ricevimento a dover riportare gli estremi temporali della consegna e le sottoscrizioni sia dell'incaricato della consegna che del ricevente.

La Cassazione ha evidenziato che detta norma ha carattere di specialità rispetto all'art. 127 del d.P.R. n. 43 del 1988 (che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale stabilisce che il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso, ovvero indicare i motivi che hanno determinato la mancata sottoscrizione) il quale, dunque, non trova applicazione nel caso di notifica della cartella esattoriale, senza che ciò ponga problemi di legittimità costituzionale con riguardo al rapporto che lega i messi notificatori ai concessionari del servizio di riscossione, essendo tali messi tenuti alla corretta attestazione dei fatti indicati come veri nelle relate di notifica, ed esposti a sanzioni penali in caso di inosservanza di detto obbligo (cfr. Cass. 14105 del 26.10.2000).

La validità di tale modalità di notifica è stata peraltro confermata dalla Corte Costituzionale, che con ord. n. 131 del 2007 ha escluso la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 l. n. 890/82, nella parte in cui non prevede l'invio di una seconda raccomandata in caso di notifica al portiere a mezzo posta, stante la diversità della situazione disciplinata rispetto a quella prevista dall'art. 139 c.p.c.



Tale orientamento è stato ribadito anche dai giudici di legittimità che con la sentenza n. 15746/12 (sez. tributaria) hanno confermato la regolarità della notifica della cartella esattoriale direttamente da parte del concessionario mediante l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso in esame l'ADER ha documentato di aver provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento in data 11.03.2015 a mani di tale Daniela Pietrangeli, qualificatasi come "incaricata al ritiro", presso la sede della ricorrente.

Quanto all'avviso di addebito n. 39720140008075524000, seppure l'Inps ha prodotto il relativo avviso di ricevimento ar, deve osservarsi che detta documentazione non può ritenersi valida perché priva di data certa e di timbro postale (doc. 3).

Peraltro dalla documentazione allegata dall'Ader, da intendersi acquisita ai sensi dell'art. 421 cpc, risulta che la parte ricorrente ebbe a presentare al Concessionario in data 14.12.2015 istanza di rateizzazione di crediti contributivi e tributari, tra cui per l'appunto l'avviso di addebito sopra indicato. L'Ader ha quindi concesso la rateizzazione del relativo credito, provvedendo poi in data 21.06.2020 a revocare detta dilazione per mancato adempimento dell'istante.

Come evidenziato dalla Corte di Cassazione (sez. tributaria n. 19401/2022) "nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all'an della pretesa tributaria è, si possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle (che si presume conosciute) e sempre che non siano scaduti i termini di impugnazione delle cartelle di pagamento".

Sulla base della giurisprudenza richiamata, appare palese che quantomeno alla data del 14.12.2015 la parte fosse certamente a conoscenza della notifica dell'avviso di addebito n. 39720140008075524000, avendolo indicato nell'istanza di rateizzazione presentata al Concessionario.

Ne consegue che il dies a quo del termine di decadenza ex art. 24 d.lgs n. 46/99 deve essere individuato alla data del 14.12.2015.

Pertanto, non avendo l'istante provveduto a fare opposizione nel termine di decadenza di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99, si tratta unicamente di verificare se è decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la data della notifica delle tre cartelle e dell'avviso di addebito sopra indicati e l'intimazione di pagamento n. 097202290254954 87/000 notificata a mezzo pec 14.06.2022.

Dalla documentazione allegata e prodotta dall'ADER, da intendersi comunque acquisita ex art. 421 cpc, risulta che la parte ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione il 14.12.2015 sia per le tre cartelle che per l'avviso di addebito.

In particolare la cartella n. 09720130339084382501 ha formato oggetto di un'istanza di rateazione presentata in data 14.12.2015, parzialmente adempiuta, revocata in data 26.05.2020.



Le cartelle nn. 09720130339420705501 e 09720130341602359501 hanno formato oggetto di due istanze di rateazione presentate la prima in data 14.12.2015, la seconda in data 19.09.2018, parzialmente adempiute, revocate - rispettivamente in data 07.09.2018 e in data 29.04.2019.

Infine l'avviso di addebito n. 39720140008075524000 ha formato oggetto di due istanze di rateazione presentate la prima in data 14.12.2015, la seconda in data 18.09.2018, parzialmente adempiute, revocate - rispettivamente - in data 15.05.2018 e in data 21.06.2020.

Giova rammentare che seppure secondo la giurisprudenza di merito l'istanza di rateizzazione non rileva quale riconoscimento del debito, l'art. 19 comma 1 quater dpr n. 602/1973 prevede espressamente che con la presentazione dell'istanza di rateizzazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza fino al rigetto o alla decadenza/revoca della dilazione.

Proprio in virtù di detta normativa, il termine di prescrizione quinquennale è stato sospeso dalle date di presentazione dell'istanze di rateizzazione alle date di revoca di dilazione, come sopra indicate.

Considerato peraltro che il termine di prescrizione è stato ulteriormente sospeso dal 08.03.2020 al 31.08.2021 (per complessivi 541 giorni) per effetto della normativa emergenziale Covid 19, deve escludersi che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento effettuata il 14.06.2022 fosse spirato il termine di prescrizione quinquennale.

Quanto alla notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento effettuata da indirizzo pec dell'Agenzia delle Entrate Riscossione non ricompreso nei pubblici registri, si deve rilevare che dal 1° giugno 2016, come stabilito dall'art. 14 d.lgs n. 159/2015, la notifica degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi deve avvenire unicamente mediante pec.

Altresì la notifica a mezzo pec è consentita, per gli atti della riscossione, dall'art 26 comma 2 del DPR n°602/1973 ("La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600").

L'art 6 d.l. n°82/2005 impone a tutte le amministrazioni, nelle comunicazioni di pertinenza, l'uso della posta elettronica certificata e ai soggetti che ne hanno dichiarato il possesso l'implicita accettazione delle comunicazioni ivi effettuate.



Ciò chiarito, deve osservarsi che la normativa sull'utilizzo di indirizzi di posta elettronica estratti dai pubblici registri attiene all'indirizzo pec del destinatario e non del mittente (cfr. Cass. S.U. n. 15979/22).

In ogni caso, come evidenziato dai giudici di legittimità (cfr Cass. N. 30372/2017) l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità, se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo.

Siffatti rilievi impongono pertanto il rigetto della domanda.

Ai sensi dell'art. 91 cpc la società ricorrente va condannata a rifondere a ciascuna delle resistenti le spese di lite, liquidate come in dispositivo.

PQM

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

RIGETTA IL RICORSO;

CONDANNA LA FRATELLI CICCAZZO R.C.S. SRL A RIFONDERE ALLE RESISTENTI INPS E AGENZIA DELLE ENTRATE LE SPESE DI LITE CHE SI LIQUIDANO PER CIASCUNA DELLE RESISTENTI IN € 7.000,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.

CONDANNA LA FRATELLI CICCAZZO R.C.S. SRL A RIFONDERE ALL'INAIL LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 1.775,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.

Si comunichi alle parti costituite in giudizio.

Roma, 1° febbraio 2023

Il Giudice

Daniela Bracci

